



**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
Sezione Fallimentare Ufficio di Milano  
**DECRETO EX ART. 14 QUINQUIES L 3/2012**

Il Giudice Designato, dott. Camelo Barbieri,

Vista l'istanza di liquidazione ex artt. 14ter ss L. n. 3/2012 depositata in data 29 settembre 2021 da  
rappresentata e difesa  
con l'ausilio del Gestore della crisi nominato dall'OCC incaricato dal  
debitore,

Rilevato che l'istanza rassegnata prevede, a fronte di un monte debitorio di euro 340.101,00, oltre le  
spese di procedura da collocarsi in prededuzione, un attivo offerto in liquidazione indicato nel valore  
di euro 59.000,00, composto mediante la destinazione in favore dei creditori:

- 1) della somma ricavata dalla vendita coattiva dell'appartamento di proprietà della ricorrente sito a  
la cui aggiudicazione in sede espropriativa si è perfezionata il 17 marzo  
2021;
- 2) del prezzo della vendita della quota del 50% dell'appartamento sito a  
irrevocabilmente offerto dalla proprietaria

Considerato che, in particolare, nella relazione particolareggiata dell'OCC e all'esito delle  
operazioni di circolarizzazione il passivo risulta così composto:

e per essa quale sua mandataria (in forza di procura speciale rilasciata con atto 11.12.2019 n. 673  
cessionaria del credito da a seguito di contratto di cessione  
di crediti individuabili "in blocco" concluso il 04.12.2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  
per l'importo di € 114.591,66 calcolato alla data del 15.01.2019 dovuto in relazione al rapporto di mutuo fondiario stipulato  
garantito da ipoteca volontaria di primo grado  
iscritta in data 13.1.2006 per € 208.500,00;  
per l'importo di € 69.121,21, di cui € 68.000,00 a titolo di capitale portato dalle cambiali tutte protestate € 520,27  
per spese di protesto, oltre ai compensi per l'atto di precetto, IVA, CPA e agli accessori come per legge (cfr. doc. 36);  
per l'importo di € 4.687,09 giusta contratto  
di finanziamento n. 10062116676267. Nel 2018 la debitrice ha raggiunto con la finanziaria un accordo con il quale ha proposto a saldo  
e stralcio del maggior dovuto pari ad € 6.633,87, il pagamento della somma di € 6.000,00 che è riuscita parzialmente  
quale sua mandataria per l'importo di € 11.854,04 di cui €  
10.541,24 per capitale, € 800,00 per compensi ed € 145,50 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario del 15%, dovuto in forza  
del Decreto Ingiuntivo dal Tribunale di Milano ottenuto in seguito all'inadempimento del contratto di  
finanziamento chirografario n. 14231548 stipulato con l'allora (cfr. doc. 33);  
nella qualità di mandataria nella  
gestione dei crediti, per l'importo di € 17.174,95 calcolato al 08.09.2021 di cui € 9.883,73 per sorte capitale ed € 5.984,02 per interessi



sullo scoperto di c/c n.  
4863 (cfr. doc. 30);

ed € 1.307,20 quale saldo debitore del rapporto di finanziamento chirografario n.

per l'importo di

€ 3.176,03 quale saldo debitore di conto corrente calcolato al 15.04.2016 (cfr. doc. 40);  
per l'importo di € 10.335,77 in via privilegiata ex art. 2751 bis, n.1, c.c. oltre interessi contrattuali fino al  
saldo, spese legali, in forza della sentenza resa esecutiva il 14/1/2018, con la quale il Tribunale di Milano  
condannava la società al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 7.855,27 di cui euro 3.178,22 a titolo di TFR, oltre  
interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo effettivo oltre alla rifusione delle spese processuali liquidate in complessivi  
euro 1.400,00 oltre accessori di legge (cfr. doc. 41);

per l'importo di € 2.436,84 in via chirografaria, per oneri condominiali non pagati calcolati al  
30.09.2021 (cfr. doc. 42);

per l'importo di € 8.204,70 di cui per l'anno 2019 € 4.080,82 (e precisamente € 1.260,00,  
sanzioni € 737,10, e interessi € 64,72 – comunicazione di irregolarità codice atto ed € 4.123,88 per  
l'anno 2018 (e precisamente € 1.260,00, sanzioni € 737,10 e interessi € 108,78 – comunicazione di irregolarità n.  
(cfr. doc. 16);

per l'importo di € 92.868,88 di cui € 12.379,30 con il riconoscimento dei privilegi ex legge per  
posizioni personali ed € 80.489,58 per crediti quale socio della come da estratti di ruolo allegati  
(cfr. docc. 17 - 19);

per l'importo di € 2.588,00 per IMU relativa alle annualità 2015 e 2016, per il recupero delle quali è stata  
attivata la procedura di riscossione coattiva, mediante iscrizione a ruolo con Agenzia delle Entrate – Riscossione e le ulteriori annualità  
2017,2018,2019,2020 (cfr. docc. 43 - 48);

per l'importo di € 594,00 per TARI relativa all'anno 2016 (cfr. doc. 49);  
per l'importo di € 427,49 per il mancato pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà, di cui €  
403,00, con riconoscimento del privilegio generale ex art. 2752, comma 3, c.c. ("Crediti per tributi degli Enti locali") o, in via  
subordinata, del privilegio speciale ex art. 2758, comma 1 c.c. ("Crediti per tributi indiretti") ed € 22,49 a titolo di sanzioni per omesso  
versamento della detta tassa (cfr. docc. 50 - 51);

per l'importo di € 275,44 dovuto in seguito al mancato pagamento  
della fattura del 13.04.2019 relativa alla fornitura di acqua (cfr. doc. 52);

con sede in per l'importo di € 11.539,68,  
di cui € 10.065,00 per capitale portato dal decreto  
reso dal Tribunale di Milano depositato il 24.02.2018, € 800,00 per compensi liquidati in  
decreto ingiuntivo, € 300,00 per compensi relativi all'atto di precetto, € 165,00 per 15% rimborso forfettario, € 50,60 per CPA, e 159,08  
per esborsi (cfr. doc. 53).

Considerato che la documentazione allegata da parte debitrice a corredo della domanda di  
liquidazione è completa e consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e  
patrimoniale della parte debitrice, così come attestato dall'OCC;

Considerato che parte debitrice risulta in stato di sovraindebitamento, che dalla relazione dell'OCC  
si evince la compiuta esplicitazione di tutte le condizioni previste dall'art. 14ter co. 3 lett. a, b, c, d, e,  
e non risulta il compimento di atti di fede,

Considerato che non appaiono sussistere le cause di inammissibilità di cui all'art. 7 co. 2 lett. a e b;

Considerato che in relazione alla causa di inammissibilità di cui al citato art. 7, comma 2, lettera a),  
dal momento che la ricorrente risulta essere socia illimitatamente responsabile della

ancora iscritta nel registro delle imprese sebbene inattiva, è necessario che  
il liquidatore, con nota illustrativa da depositarsi nel termine di giorni 15 dalla comunicazione del  
presente provvedimento, provveda a verificare se la predetta società di persone risulti o meno soggetta  
all'applicazione delle disposizioni sul fallimento;

Considerato che l'OCC ha attestato la sussistenza di tutti i presupposti di legge, la mancanza delle  
condizioni ostative e ha concluso per la piena fattibilità del piano liquidatorio, con ragionamento  
contrassegnato da logicità, come tale integralmente richiamato nella presente sede;

Ritenuto che la ponderazione in merito alla sussistenza della requisito della meritevolezza del



debitore per insussistenza di profili di colpevolezza in sede di ricorso al credito costituisce componente essenziale della valutazione che dovrà sorreggere, ove richiesto, il provvedimento di esdebitazione cui all'art. 14-terdecies; ritenendo questo Ufficio che il vincolo contenutistico imposto alla relazione particolareggiata dell'OCC a norma dell'art. 14-ter, comma 3, lettera a), è funzionale ad acquisire preventivamente elementi istruttori ai fini della richiamata valutazione di cui all'art. 14-terdecies piuttosto che a declinare, indirettamente, una condizione di inammissibilità della domanda di liquidazione, ulteriore rispetto a quelle espressamente indicate ai commi 1 e 3 dell'art. 14-ter,

**Rilevato che le argomentazioni svolte dall'OCC in punto di rispetto del limite di finanziabilità ex art. 38 t.u.b. potranno eventualmente rilevare in sede di predisposizione dello stato passivo, fermo restando che il mutuo pur qualificato come fondiario, ove non in regola con le citate disposizioni del t.u.b. per intervenuto superamento dei limiti di finanziabilità, altro non è che un ordinario mutuo ipotecario: con la conseguenza che il superamento del limite di finanziabilità non comporta, in quanto ad esso estraneo, la nullità del sinallagma né la verifica della possibilità di dar luogo alla conversione in altro tipo di contratto, ma semplicemente, ove venga in gioco, la disapplicazione della speciale disciplina del mutuo fondiario, con conservazione del contratto di mutuo ipotecario originario e della garanzia ipotecaria;**

Considerato che l'attivo, innanzi precisato, risulta determinato secondo quanto indicato nella relazione particolareggiata dell'OCC e, in ogni caso, va ricostruito secondo il canone di universalità che governa la procedura liquidatoria;

Rilevato che in considerazione del modesto valore del bene mobile registrato di proprietà della ricorrente e tenuto conto che lo stesso è funzionale a soddisfare esigenze di mobilità di base, può accedersi alla richiesta di non comprendere il predetto bene nel patrimonio da liquidare; analogamente possono non ricomprendersi nel predetto patrimonio le somme di denaro depositate sui conti correnti intestati alla \_\_\_\_\_ in quanto di modesta entità e necessari e soddisfare essenziali esigenze di mantenimento personale;

Ritenuto che il liquidatore dovrà subentrare nella procedura esecutiva pendente nei confronti della ricorrente al fine di acquisire alla liquidazione la somma ricavata dalla vendita dell'immobile di cui al precedente numero 1), la cui aggiudicazione si è perfezionata nel marzo 2021;

Considerato che, quanto alla liquidazione dell'immobile descritto al precedente n. 2), il liquidatore dovrà - mediante pubblicità da mantenersi per almeno 45 giorni su almeno due siti internet specializzati nelle vendite immobiliari da individuarsi tra quelli maggiormente consultati sul mercato - rivolgere al pubblico un invito a formulare un'offerta irrevocabile di acquisto a condizioni almeno analoghe a quelle proposte dalla comproprietaria, precisando che qualora una o più offerte dovessero pervenire si procederà ad avviare una procedura competitiva in conformità alle circolari di questa



Sczione; in assenza di offerte ulteriori rispetto a quella già formalizzata, il liquidatore chiederà a questo Giudice designato di essere autorizzato ad accettare la predetta offerta;

Rilevato che i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b), relativi a ciò che il debitore guadagna con la sua attività, devono essere fissati in euro 800,00 per 14 mensilità (sul punto conformandosi alla proposta del ricorrente, che percepisce una retribuzione mensile netta di euro 700,00 per 14 mensilità), importo calcolato facendo applicazione dei parametri di cui all'art. 14-quaterdecies, comma 2, l. n. 3 del 2012 e tenendo conto delle spese rappresentate come necessarie per il sostentamento della famiglia (ma non documentate), e considerato che nel nucleo familiare della ricorrente è presente un figlio minore; il liquidatore dovrà apprendere alla liquidazione quanto eventualmente percepito in eccesso rispetto ai predetti limiti, mediante conguagli su base annuale;

Ritenuta indispensabile, ai sensi dell'art. 13 co 1 L. 3/2012, la nomina di un liquidatore giudiziale,

**P.Q.M.**

**dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14 quinquies L. 3/2012;**

**dispone** che sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14 novies co. 5 L. n. 3 del 2012 non sarà divenuto definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore alla data della presentazione della domanda ex art. 14 ter L. 3/2012;

**fissa**, allo stato, i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lettera b) in euro 800,00 per quattordici mensilità;

**dispone** che il liquidatore:

proceda all'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori ex art. 14 sexies L. 3/2012, alla predisposizione del programma di liquidazione, alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L. 3/2012 e alla liquidazione ex art. 14 novies L. 3/2012, nonché alla predisposizione di riparti parziali con cadenza almeno semestrale;

provveda alla trascrizione del presente decreto nei registri immobiliari in relazione ai beni immobili ancora da liquidare;

**dispone** che della domanda di parte debitrice, previo oscuramento dei dati sensibili, e del presente decreto sia data pubblicità, a cura del liquidatore, con inserimento sul sito internet [www.tribunale.milano.it](http://www.tribunale.milano.it);

**dà atto** che la procedura di liquidazione rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14-undecies della legge n. 3 del 2012, per i quattro anni successivi al deposito della domanda;



manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte debitrice, nonché all'OCC e al Liquidatore nominato, con le prassi d'uso.

Milano, 12/10/2021

Il Giudice Designato  
Dott. Carmelo Barbicri

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

